REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 *(punto N 20)*

Delibera *N 1125* *del 10/10/2022*

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Federico GELLI*
Direttore *Federico GELLI*
Oggetto:
Approvazione schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali. Anno 2022.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti
Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
1	Si	All. 1-AccordoVaccinazione antinfluenzale nelle farmacie 2022

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1 All. 1-AccordoVaccinazione antinfluenzale nelle farmacie 2022
8223dd2d6430fd6c2baff526baf810b0cffa1b913a4d7a3da8518941550f238f

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, che introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater): *"la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa";*

Vista la circolare prot. n. 0031738-06/07/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della salute del 6 Luglio 2022, recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023";

Atteso che in data 28 Luglio 2022 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare orofarngeo;

Considerato che l'accordo quadro nazionale prevede all'articolo 2 che "le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con riferimento alla conduzione di campagne di screening e prevenzione, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel presente Protocollo d'intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui al comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 996 del 28/08/2022 con la quale:

- è stato recepito il protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livelo nasale, salivare orofaringeo;

- si rinviava, come previsto all'articolo 2 e 3 del protocollo nazionale, ad eventuali e successivi provvedimenti la disciplina delle modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari oggetto del protocollo da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Atteso che a seguito di confronto con le OO.SS delle farmacie pubbliche e private è stato elaborato un documento contenente la disciplina integrativa del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni

e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;

Considerato che la vaccinazione antinfluenzale di cui all'accordo di cui all'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni e che tale popolazione target potrà essere vaccinata alternativamente dal Medico di Medicina Generale o in farmacia, secondo quanto previsto nella DGR n. 996/2022 e dal presente accordo integrativo;

Atteso che la remunerazione delle farmacie pari ad euro 9,16 prevista per ciascun inoculo viene determinata in analogia ed entro i limiti massimi definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 1182/2019" Approvazione schema di Accordo regionale con la Medicina Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A", successivamente prorogata per l'anno 2021 con la delibera n. 1570 del 2020 e successivamente con la delibera n. 1407 del 2021 fino al 31/12/2022 ;

Rilevato pertanto che, poiché la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del fondo sanitario indistinto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla somma di euro 7.234.000,00, stimata, con la citata DGR n 1407/2021, quale budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie per l'anno 2022 per garantire l'attuazione dell'Accordo di cui alla DGR n. 1182/2019, la cui validità risulta prorogata fino al 31.12.2022;

Atteso che il presente accordo avrà validità dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema di accordo fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale.

Preso atto del parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 6/10/2022.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il presente accordo ha validità dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2022;

3. di dare atto che la vaccinazione antinfluenzale di cui all'accordo di cui all'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni e che tale popolazione target potrà essere vaccinata alternativamente dal Medico di Medicina Generale o in farmacia, secondo quanto previsto nella DGR n. 996/2022 e dal presente accordo integrativo;

4. di precisare che la remunerazione delle farmacie pari ad euro 9,16 previsti per ciascun inoculo viene determinata in analogia ed entro i limiti massimi definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 1182/2019" Approvazione schema di Accordo regionale con la Medicina Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A", successivamente prorogata per l'anno 2021 con la delibera n. 1570 del 2020 e successivamente con la delibera n. 1407 del 2021 fino al 31/12/2022;

5. di dare atto pertanto che, poiché la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del fondo sanitario indistinto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla somma di euro 7.234.000,00, stimata, con la citata DGR n 1407/2021, quale budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie per l'anno 2022 per garantire l'attuazione dell'Accordo di cui alla DGR n. 1182/2019, la cui validità risulta prorogata fino al 31.12.2022;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
FEDERICO GELLI

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

Allegato 1

Schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentatada ……...Assessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da……...;

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da…….Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

- In data 28/07/2022 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare orofaringeo, recepito con la delibera della giunta regionale n. 996/2022;
- le farmacie che intendono svolgere l'attività di somministrazione di vaccini in farmacia sono tenute a darne comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale competente attraverso l'invio del modulo all. 1 al protocollo citato;
- le farmacie sono tenute a rispettare le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa a cui si fa espresso rinvio.

CONSIDERATO CHE

Il protocollo d'intesa nazionale prevede:

- all'articolo 1 comma 2 che "le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo d'intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

-all'articolo 2 comma 12 che "le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali anti-influenzali destinate a titolo gratuito ai soggetti eleggibili (c.d. "aventi diritto"), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi

accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione".

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. La vaccinazione di cui al presente accordo è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni.
2. Ferme restando le indicazioni del calendario Regionale alle quali le Farmacie si dovranno attenere, sarà reso disponibile il vaccino anti influenzale Fluarix®, aggiudicatario di gara Estar, autorizzato per l'impiego negli adulti.
3. L'approvvigionamento dei vaccini anti influenzali da parte delle farmacie avverrà attraverso il canale DPC;
4. Il presente accordo riconosce a favore delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale la somma di € 6,16 euro per singolo inoculo vaccinale per l'atto professionale così come previsto dall'accordo quadro nazionale. E' inoltre riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari a 3,00 euro per singolo inoculo vaccinale per il ristoro degli oneri relativi alla logistica, all'attività di smaltimento rifiuti, alla gestione delle agende ed ogni altra spesa connessa all'esecuzione dei vaccini anti influenzali. La somma complessiva di euro 9,16 (€ 6,16 per atto professionale e € 3,00 quale corrispettivo aggiuntivo) è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 18 del DPR n. 633/1972;
5. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà all'attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sul SW SISPC e sugli strumenti di controllo predisposti dalla Regione. La farmacia è tenuta inoltre a conservare ogni documento attestante l'attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti dalla Azienda Sanitaria di competenza
6. Le farmacie, al fine della corretta gestione dell'anagrafe vaccinale si impegnano a registrare ogni somministrazione sulla piattaforma SISPC preferibilmente in tempo reale e comunque entro le ore 24,00 di ogni giorno;
7. Le farmacie si impegnano alla restituzione del costo di acquisto (€ 6,76988 + IVA) di ogni dose di vaccino di cui al punto 2), ordinato ed eventualmente non registrati su SISPC. Tale restituzione si attiva per le confezioni interamente non utilizzate o per differenze tra dosi ordinate e registrate su SISPC superiori a 10;
8. Presso ogni Azienda Sanitaria è attivo il numero per la gestione delle eventuali emergenze post vaccinali in uso anche per la vaccinazione anti covid;
9. Il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera di approvazione fino al 31 dicembre 2022.
10. La vaccinazione antinfluenzale da parte delle farmacie sarà allineata a quella dei Medici di Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta. Per l'anno in corso l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale è previsto per il 14 ottobre 2022;
11. Se non già presente nel carrello delle emergenze le farmacie possono ordinare, sempre tramite DPC, una confezione di adrenalina pronto uso;
12. Entro il 5 ottobre le Aziende Sanitarie Locali integrano la anagrafica delle farmacie abilitate alla vaccinazione antinfluenzale mediante invio al competente Settore Regionale di apposito

elenco dei codici regionali delle farmacie abilitate. Le farmacie abilitate potranno richiedere le confezioni di vaccino di cui al punto 2) su SW Gopen per effettuare le vaccinazioni.È fatta salva la possibilità per le farmacie di dare comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale competente, attraverso l'invio del modulo all. 1 al protocollo citato, anche successivamente alla data del 5 ottobre.

13. Le confezioni di vaccino ordinate per la campagna di vaccinazione delle farmacie non potranno essere restituite al Capofila o ai magazzini della raggiera.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo e dal protocollo d'intesa nazionale tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali si rinvia alle vigenti disposizioni di legge previste in materia.

Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPEL